

Comune di Vigone (Torino)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/2013 - Approvazione modifica Art. 52 “Recinzioni e cancelli” del Regolamento Edilizio vigente ai sensi della L.R. 8.7.1999 n. 19.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Comune di Vigone è dotato di Regolamento Edilizio -conforme a quello Tipo formato dalla Regione- e approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19/2007, successivamente pubblicato sul BUR Piemonte n. 27 in data 05/07/2007 secondo le procedure della L.R. 19/1999.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre una modifica a tale Regolamento, limitatamente all'articolo 52 “*Recinzioni e Cancelli*” introducendo la possibilità di realizzare recinzioni “piene” -attualmente vietate- tra lotti “privati con alcune limitazioni;

La modifica viene introdotta all'articolo 52 secondo lo schema dell'Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la LR 19/1999, art. 3, comma 10, in cui è previsto che “*Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure del presente articolo*”;

Considerato che per i Comuni che intendono approvare un Regolamento Edilizio conforme al Testo Tipo regionale, quale è quello Comunale in modifica, è indispensabile seguire le procedure descritte dall'articolo 3 comma 3 della LR 19/1999 che prescrive quali devono essere i contenuti della deliberazione consiliare e le modalità di pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Considerato che l'art. 52 “*Recinzioni e Cancelli*” di cui è proposta revisione appartiene al titolo V per il quale sono ammessi completamenti ed integrazioni, modifiche, soppressioni ed aggiunte di commi senza che queste operazioni comportino pregiudizio alla conformità del testo tipo secondo le istruzioni riportate in calce ai singoli articoli sul regolamento tipo regionale;

Segue un ampio ed approfondito dibattito;

Al termine dello stesso, il Consigliere Ambrosio propone, nell'ambito della questione in esame, di precisare un aspetto delle problematiche affrontate, vale a dire l'inserimento, prima dell'espressione:”Sono vietate deroghe diverse da quelle esplicitamente elencate. (...omissis...), riportata nell'articolo 52, comma 3, lett. c) del regolamento comunale edilizio in esame il seguente paragrafo:”*Qualora vi sia differenza di livello altimetrico tra i due lotti che vengono divisi dalla recinzione costruendo, l'altezza, di cm. 180, dovrà essere calcolata dal piano di campagna del lotto altimetricamente più alto. In ogni caso, l'altezza non dovrà superare i cm. 250 dal piano del lotto più basso.*”;

Il Sindaco pone ai voti la proposta formulata, che ottiene il seguente risultato: Presenti n. 14, votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, astenuti: n. 2 (Restagno e Dellacroce), contrari zero;

Successivamente, il Sindaco, riconosciuto l'esito della votazione propone l'approvazione della variazione al regolamento in esame contenente l'approvato capoverso;

Valutato che le modifiche apportate risultano ammissibili e conformi secondo le istruzioni regionali;

Tutto ciò premesso;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 19;

Visto il DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999;

Il vice Sindaco Dellacroce annuncia la sua astensione:per il fatto che avrebbe approvato le modifiche inizialmente proposte, ma poiché non approva l'ulteriore modifica apportata, la sua sarà un'astensione dal voto;

Presenti n. 14 , votanti n. 13, voti favorevoli n. 13, astenuti: n. 1 (Dellacroce), contrari zero;

*Delibera*

1)-Di approvare ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della LR 8 Luglio 1999 n. 19 la modifica dell'articolo 52 "Recinzioni e cancelli" secondo il testo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)-Di dare atto che il Regolamento è composto da:

n. 71 articoli;

n. 11 modelli allegati;

3)-Di dichiarare, ai sensi del comma 3 articolo 3 della LR 19/1999 e smi che l'articolo 52 "Recinzioni e cancelli" variato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con DCR 29/07/1999 n. 548-9691;

4)-Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della LR 8 luglio 1999 n. 19;

5)-Di dare atto che l'articolo 52 "Recinzioni e cancelli" modificato, unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della LR 8 Luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale Assessorato Urbanistica.

-omissis-